

Oggetto:

procedura di VIA relativa alla linea AV/AC Torino-Venezia - Tratta Verona-Vicenza -
Nodo

AV/AC di Verona: ingresso est CUP

J41E91000000009

Il 19

ottobre 2017 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare l'avviso al pubblico "COMUNICAZIONE DI AVVIO
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 216 COMMA 27 DEL
D.LGS. 50/2016 E ARTT. 165 E 183 DEL D.LGS. 163/2006) SUL PROGETTO PRELIMINARE
DEL "NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST (INFRASTRUTTURA STRATEGICA DI
INTERESSE NAZIONALE SECONDO L'ART. 1 DELLA LEGGE DEL 21/12/2001 N.443) CUP
J41E91000000009" come previsto dal d.lgs. n. 152/2006 nella forma vigente cioè quella
contenute le modifiche

introdotte dal d.lgs. n. 104 del 2017 che

richiede solo la pubblicazione dell'avviso sul sito dell'autorità
competente e non più anche la pubblicazione sui quotidiani.

Questo

inoltre indica in 30 (trenta) giorni

dalla data di pubblicazione della comunicazione sul sito del ministero, il
periodo per l'invio delle osservazioni al progetto presentato da parte di chiunque
abbia interesse

richiamando "l'art. 183, comma 4 del D.Lgs.163/2006, come modificato dall'art.
34, comma 4, legge n.221 del 2012".

Quest'

ultimo (art. 34 comma 4 legge 221/2012)

è stato però abrogato dal comma hh dell'art. 217 (Abrogazioni) del nuovo
codice appalti (d.lgs. 50/2016) quindi non più applicabile dal 18 aprile 2016.

Quindi la

limitazione a 30 giorni del periodo per le osservazioni al progetto è
arbitrario e contrario a quanto previsto dal comma 3 del d.lgs. 152/2006 che
stabilisce "Entro il termine di sessanta

giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque
abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della
relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità
competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi."

Il 1° articolo 5

(definizioni) del d.lgs. 152/2006

definisce

i)

studio di impatto ambientale: documento che integra gli elaborati progettuali
ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformità alle disposizioni di cui
all'articolo 22 e alle indicazioni contenute nell'allegato VII alla parte
seconda del presente decreto;

e

g)

progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od
opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi
quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del

rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20;

Quindi il progetto presentato deve o essere conforme a quanto previsto dai commi 5 e 6 dell' articolo 23 del d.lgs. 50/2016 che prevedono

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al

comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

o

secondo l' articolo 20. (Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA) del d.lgs. 152/2006 che prescrive:

1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali.

2. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.

Quindi o il progetto presentato

risponde a uno di questi due prerequisiti (e quanto depositato non sembra lo faccia) oppure il procedimento in

atto deve essere annullato immediatamente per essere eventualmente rifatto secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 nella versione vigente.

Il limite dei trenta giorni per la durata del

procedimento prevarica anche quanto stabilito dall' articolo 24-bis (Inchiesta pubblica) del d.lgs.

152/2006 che al comma 3 prevede che "entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1" possa essere presentata "la richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto". Il comma 2 prevede che "Per i progetti di cui all'allegato II, e

nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'autorità competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti."

Questa è una

grave violazione e limitazione della partecipazione dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni al processo

di valutazione di impatto

ambientale che di fatto elimina una

delle innovazioni introdotte dalla nuova direttiva europea recepita nell' ordinamento italiano con il

D.lgs. n. 104/2017.

Quindi a maggior ragione il procedimento di
VIA in corso sul progetto "Nodo AV/AC di
Verona: ingresso est CUP J41E91000000009"
non rispetta la normativa vigente e quindi deve essere
annullato.

Daniele

Nottegar